



Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

OSSERVAZIONI PRESENTATE DA # COALIZIONE ART. 9

(Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia)

Lo Schema di D. Lgs. **disattende i principi e i criteri direttivi** che il Governo è tenuto ad osservare a norma **dell'art. 5 della Legge di delegazione europea n. 53/2021** in quanto:

- a) L'art. 20 ignora il termine temporale, stabilito per l'adozione del D. Lgs. dal comma 1 dell'art.1 della L. 53/2021 attraverso il richiamo all'art. 31 della L. 234/2012 (tre mesi dall'entrata in vigore della Legge delega e dunque 8 agosto 2021), in quanto **dilazona la tempistica di recepimento completo della Direttiva 2018/2001 di ulteriori 6 mesi** dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

Lo Schema di D. Lgs. **rinvia infatti**, in modo del tutto inopportuno, **la definizione della disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili all'emanazione, posticipata di 6 mesi, di ulteriori atti amministrativi (Decreti ministeriali del MITE di concerto con MIC e MIPAF e previa intesa con la Conferenza unificata).**

Tale improvvido rinvio, a cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori 6 mesi già assegnati alle Regioni dall'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge delega 53/2021 per dare attuazione a detta disciplina mettendo in atto **il processo programmatico di individuazione delle aree idonee** prescritto dallo stesso comma 1, lett. a), punto 2) del ciato art. 5 porta di fatto ad un indebito prolungamento di almeno un anno della **cronica e deleteria situazione di assenza di programmazione nella localizzazione degli impianti FER**, che affligge l'Italia sin dal 2003 (anno di emanazione del D. Lgs. 387/2003 di recepimento della Direttiva 2001/77/CE *relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*) e nella quale ogni scelta di localizzazione è dettata dalla convenienza degli operatori del settore delle rinnovabili.

In tutti questi anni è infatti mancato qualsiasi indirizzo di pianificazione della ubicazione di tali impianti su scala territoriale e si è ceduto invece alla deleteria scelta di lasciare completa libertà agli operatori, limitandosi a porre in capo alle Regioni la facoltà (e non "l'obbligo") di *procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di*

impianti sulla base di linee guida nazionali emanate soltanto nel 2010 dal MISE, a distanza di ben 7 anni dal primo D. Lgs.

Il clamoroso ritardo nella individuazione delle aree non idonee ed il suo carattere estemporaneo anziché sistematico, in assenza di un approccio pianificatorio preventivo, ha poi determinato una scarsa utilità delle stesse aree, in gran parte ugualmente compromesse dall'insediamento di impianti autorizzati prima della individuazione stessa, con la conseguenza di danneggiare in molti casi gli habitat naturali, la biodiversità ed i valori paesaggistici con alcune aree d'Italia gravemente compromesse soprattutto da centrali eoliche.

Centinaia di tali impianti hanno devastato interi territori soprattutto al Sud, quali la Daunia, l'Irpinia e buona parte della Basilicata, nonché vaste aree della Sicilia, della Sardegna e nel Beneventano, nel Crotonese in Calabria, in Abruzzo e in Molise, persino in stretta prossimità con i centri abitati. La compromissione dei valori paesaggistici, inoltre, ha danneggiato irrimediabilmente il turismo, spesso risorsa primaria (consolidata e potenziale) di molte di queste aree, mentre la realizzazione non pianificata di torri eoliche sempre più imponenti e dunque con opere di fondazione sempre più massicce, innesca fenomeni di erosione e dissesto dei suoli e di alterazione della consistenza e del deflusso delle acque sotterranee, oltre ad arrecare gravi danni diretti e indiretti al paesaggio, agli habitat, agli habitat di specie ed alla biodiversità, e perfino alle aree della Rete Natura 2000 come è ben documentato fotograficamente.

Tale situazione può essere oggi fortunatamente attenuata grazie alla Direttiva 2018/2001 che, al suo art. 15.3, prescrive che *gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili... in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce* (leggasi *anticipata* N.d.R.) *del territorio...* ed inoltre, al successivo punto 15.7, che *Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonte rinnovabile...Tale valutazione include, se del caso, un'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale.*

- b) Sempre all'art. 20 non va trascurata la circostanza che la **proroga introdotta dal Governo del termine per il recepimento completo della Direttiva** che, è utile ricordare, è fissato al **30 giugno 2021** dal suo art. 36, prolunga indebitamente lo stato di inadempienza dell'Italia nei riguardi del recepimento della Direttiva, per il quale abbiamo già ricevuto il 26 luglio una lettera di messa in mora da parte della Commissione UE, determinando in tal modo il concreto rischio di sospensione dell'erogazione delle prossime *tranches* di finanziamenti europei del *Recovery Plan* – Transizione verde e di deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia europea.

PROPOSTA EMENDATIVA

#Coalizione art. 9 suggerisce alla Commissione parlamentare di rinviare al Governo il testo dello Schema di D. Lgs. chiedendo che **l'art. 20 venga modificato, inserendo direttamente nel D. Lgs. sotto forma di Allegato la disciplina per l'individuazione delle superfici ed aree idonee e non idonee** ed abrogando quindi la previsione della successiva emanazione di ulteriori Decreti ministeriali.

Detta disciplina dovrà essere adeguatamente articolata ed univoca, ispirata a parametri oggettivi e certi, in modo tale da escludere innanzitutto che la realizzazione degli impianti arrechi danni alla biodiversità (habitat e specie tutelati dalle Direttive Uccelli e Habitat), all'ambiente ed al paesaggio, sia in ambiente terrestre che marino, come peraltro stabilito dal PNRR con la clausola *Do no significant harm*, contribuendo al contempo anche al raggiungimento dell'obiettivo di **accelerare le procedure autorizzatorie** per la realizzazione dei nuovi impianti FER, dal momento che **la valutazione e composizione dei vari interessi in gioco avverrebbe in una fase antecedente a quella autorizzatoria. Inoltre vanno considerati i vantaggi in termini di maggiori certezze che ne riceverebbero gli operatori del settore ed i gestori delle reti** elettriche di trasmissione e distribuzione, che devono programmare e realizzare le opere di interconnessione e di accumulo per la gestione delle intermittenze/fluttuazioni di produzione energetica.

Il supporto tecnico-scientifico assicurato da ISPRA e dall'ENEA – ad avviso delle scriventi Associazioni - può senz'altro consentire al MITE di produrre in breve tempo tale disciplina.

- c) Al comma 3 dell'art. 20, inoltre, preoccupa l'inserimento delle "**aree agricole inutilizzabili**" senza ulteriore specifica come superfici in cui privilegiare l'installazione degli impianti in quanto queste aree potrebbero avere elevata importanza ai fini della conservazione della biodiversità. Pertanto si chiede di emendare il testo aggiungendo dopo "aree agricole inutilizzabili" le parole "*non coperte da vegetazione naturale*".
- d) Desta poi serie perplessità la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 20 che esclude la concessione di moratorie/sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzatori nelle more dell'individuazione delle aree idonee; essa rafforza la convinzione delle scriventi Associazioni che **la norma così come scritta punta a procrastinare l'attuale stato di assenza di programmazione territoriale nel settore delle energie rinnovabili che vige in Italia. Si suggerisce piuttosto di inserire nel testo una sospensione dell'iter dei procedimenti di VIA e di rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per i nuovi impianti FER, unitamente ad una sospensione della concessione di incentivi statali e della indizione di nuove aste, fino all'avvenuta definizione a cura di ciascuna Regione del processo programmatico di individuazione delle aree idonee.**
- e) Alquanto superflua sul piano giuridico è la disposizione del successivo comma 7 dell'art. 20, che vieta l'inserimento nella pianificazione territoriale regionale di aree dichiarate non idonee. Rimane fermo il carattere cogente della norma dell'art.5, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge delega 53/2021 che, nell'usare il termine "processo programmatico", non dà adito a dubbi di sorta circa **l'obbligo di inserire nella programmazione regionale l'individuazione delle aree idonee, per cui si richiede che detto obbligo per le Regioni venga inserito nel testo del D.Lgs.**
- f) Al successivo comma 8, a miglior chiarimento della portata della disposizione, **dopo "del presente articolo" andrebbe aggiunto "esclusivamente le seguenti"**.
- g) Al fine di tutelare le aree storiche e archeologiche e quelle più importanti per la biodiversità, in ottemperanza alle Direttive Uccelli e Habitat e agli obiettivi della Strategia dell'EU sulla

biodiversità per il 2030, ad integrazione della disposizione di cui al comma 8, andrebbe aggiunto il seguente comma 9:

*Nelle more della definizione della disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, sono considerate aree **non idonee**:*

- a. le aree naturali protette, i centri storici, i siti archeologici, UNESCO e i siti della rete Natura 2000;*
- b. le Aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle Regioni;*
- c. le aree già definite “non idonee” dalle Regioni”;*
- d. le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.*

h) Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)

L'art. 22, comma 1, lett. a), va rivisto reintroducendo la vincolatività del parere in quanto, visto che comunque il parere paesaggistico non può più essere negativo, in considerazione della già dichiarata idoneità dell'area, sarà necessario che l'operatore si adegui obbligatoriamente alle prescrizioni dirette al corretto inserimento paesaggistico e alla tutela di beni di interesse archeologico, dell'impianto indicate dall'autorità competente in materia paesaggistica. L'interesse alla rapida realizzazione dell'impianto è comunque assicurato dal necessario rispetto dei ridotti termini procedurali, decorsi i quali si prescinde comunque dal parere. Pertanto, anche per rendere omogeneo il testo a quanto già disciplinato nell'art. 23, comma 4, lett. a), si propone la seguente riformulazione:

a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree dichiarate idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e vincolante, individuando, ove necessario, prescrizioni vincolanti e specifiche finalizzate al miglior inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

i) Art. 23 (Impianti offshore)

Ai fini di un approccio pianificatorio preventivo e in coerenza con la disciplina di cui all'art. 20 si ritiene che anche per gli impianti off-shore si debba procedere all'individuazione delle aree non idonee oltre che delle aree idonee.

PROPOSTA EMENDATIVA

#Coalizione art. 9 suggerisce alla Commissione parlamentare di rinviare al Governo il testo dello Schema di D. Lgs. chiedendo di aggiungere “e non idonee” al comma 2 dell'art. 23 per cui diventa: “*Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee e non idonee per l'istallazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (...)*”

l) Al fine di tutelare le aree più importanti per la biodiversità, in ottemperanza alle Direttive Uccelli e Habitat e agli obiettivi della Strategia dell'EU sulla biodiversità per il 2030, ad integrazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 23, andrebbe aggiunto il seguente comma 4:

*Nelle more dell'adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2 sono comunque considerate **non idonee le aree marine protette e i siti della rete Natura 2000.***

m) Anche nell'art. 23 **si richiede la sospensione dei procedimenti autorizzatori nelle more della individuazione delle aree idonee e non idonee nell'ambito dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovuti in attuazione della Direttiva 2014/89/UE**, Piani che ad oggi non sono stati ancora adottati e che lo Schema di D. Lgs. prevede che dovranno esserlo entro 6 mesi. **Anche tale prolungamento posticipa il termine per il recepimento completo della Direttiva 2018/2001 per cui valgono le medesime osservazioni sopra riportate.**

n) l'art. 23, comma 4, lett. a), infine, va rivisto in quanto è necessario che l'operatore si adegui obbligatoriamente alle prescrizioni di corretto inserimento paesaggistico dell'impianto e alla tutela di beni di interesse archeologico, indicate dall'autorità competente. Pertanto si propone la seguente riformulazione:

a) l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni vincolanti e specifiche finalizzate al miglior inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico.

Roma, 14/09/2021